


FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 143

Documento sul regime fiscale

Regime fiscale applicabile agli iscritti in data successiva al 1° gennaio 2007 ed ai contributi versati dai lavoratori già iscritti a partire dal 1° gennaio 2007





INDICE

PREMESSA	3
1. FASE DEI VERSAMENTI - Regime fiscale dei contributi	3
1.1 Importi deducibili	3
1.2 Premio di Risultato	3
1.3 Contributi non dedotti	3
2. FASE DI ACCUMULO - Regime fiscale del fondo pensione	4
3. FASE DI EROGAZIONE - Regime fiscale delle prestazioni	4
3.1 Definizione di "base imponibile"	4
3.2 Prestazioni pensionistiche complementari in RENDITA e in CAPITALE	4
3.3 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	5
3.4 Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo	5
3.5 Anticipazioni	7



PREMESSA

Il presente documento descrive, sinteticamente, la disciplina fiscale che trova applicazione per i versamenti contributivi, i rendimenti e le prestazioni che caratterizzano le forme di previdenza complementare, come il fondo pensione Fondoposte.

1. FASE DEI VERSAMENTI - Regime fiscale dei contributi

1.1 Importi deducibili

I contributi versati dal lavoratore, anche volontari, e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a **euro 5.164.57**.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse.

ATTENZIONE! Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare, invece, <u>non concorre alla formazione dell'importo deducibile</u> e, quindi, non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari che abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.

Semplificando il dettato normativo, a partire dal 6° di partecipazione e per i successivi 20 anni, è possibile portare in deduzione fino ad un massimo di 2.582,29 annui, oltre all'importo di regola deducibile se sussistono le condizioni appena illustrate.¹

1.2 Premio di Risultato

La Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) all'art. 1 comma 160 ha introdotto la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di risultato con un versamento alle forme pensionistiche complementari. Tale contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità di € 5.164,57, rimane esclusa da qualsiasi tipo di tassazione ed, inoltre, non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 252/2005 e, quindi, non verranno tassate neppure in fase di erogazioni delle prestazioni erogate dal Fondo.

1.3 Contributi non dedotti

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, <<(omissis)Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi>>.

Dunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente deve comunicare a FONDOPOSTE, accedendo alla propria area riservata, l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Questi contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione pensionistica finale.

¹ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27/12/2011



2. FASE DI ACCUMULO - Regime fiscale del fondo pensione

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono assoggettati ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

3. FASE DI EROGAZIONE - Regime fiscale delle prestazioni

3.1 Definizione di "base imponibile"

È fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e dei redditi derivanti da "investimenti qualificati" o da PIR.

3.2 Prestazioni pensionistiche complementari in RENDITA e in CAPITALE.

L'aderente acquisisce il diritto alla **PRESTAZIONE PREVIDENZIALE** qualora abbia raggiunto **l'età della pensione** di vecchiaia prevista nel regime obbligatorio pubblico e, quindi attualmente, aver compiuto 67 anni di età <u>oppure</u> ha **maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza; se** ha maturato <u>ALMENO</u> cinque anni di iscrizione a Fondoposte, ovvero di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Su richiesta dell'iscritto, le prestazioni pensionistiche complementari possono essere erogate interamente in rendita oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e parte in rendita.

Per ulteriori dettagli si rinvia al "Documento sui Riscatti" ed al "Documento sulle Rendite" disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fondoposte.it.

Sulla base imponibile la tassazione viene applicata come di seguito riportato:

	TASSAZIONE PER CIASCUN PERIODO DI CONTRIBUZIONE		
	Fino al 31/12/2000	DAL 01/01/2001	DAL 01/01/2007
CAUSALI		AL 31/12/2006	IN POI ²
PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali.
PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN RENDITA	Tassazione ordinaria 87,50% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali.

² Si precisa che, ai fini della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9%, non è possibile far valere l'anzianità pregressa maturata presso altro fondo se non previo trasferimento della posizione a Fondoposte (Agenzia delle Entrate interpello n.901-674/2023). Qualora l'iscritto voglia beneficiare dell'agevolazione fiscale dovrà prima presentare domanda di trasferimento verso Fondoposte e, solo a conclusione del trasferimento, presentare richiesta di liquidazione.



Nel caso di prestazione in forma di rendita, dal 1°luglio 2014, i rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 l'aliquota era pari al 20% e precedentemente del 12,50% (cfr. circolari Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014). Viene invece applicata un'imposta sostitutiva ridotta, pari al 12,50 per cento, sulla parte di rendimento che deriva dagli attivi della gestione assicurativa costituiti da titoli pubblici ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente.

3.3 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La "Rendita integrativa temporanea anticipata" (in forma abbreviata, anche indicata come R.I.T.A.) consiste nell'erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Per verificare i requisiti di accesso alla R.I.T.A è possibile consultare il "Documento sulla R.I.T.A" disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fondoposte.it
Sulla base imponibile la tassazione viene applicata come di seguito riportato:

	TASSAZIONE PER CIASCUN PERIODO DI CONTRIBUZIONE		
CAUSALI	Fino al 31/12/2000	DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006	DAL 01/01/2007 IN POI ³
Rendita integrativa temporanea anticipata – c.d. R.I.T.A	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali		

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

3.4 Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo

Ai sensi dell'art. 12, dello Satuto di Fondoposte, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

- riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata.

Per verificare le tipologie di riscatto e le relative causali consultare il "**Documenti sui Riscatti**" disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo <u>www.fondoposte.it</u>Sulla base imponibile la tassazione viene applicata come di seguito riportato:

³ Si precisa che, ai fini della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9%, non è possibile far valere l'anzianità pregressa maturata presso altro fondo se non previo trasferimento della posizione a Fondoposte (Agenzia delle Entrate interpello n.901-674/2023). Qualora l'iscritto voglia beneficiare dell'agevolazione fiscale dovrà prima presentare domanda di trasferimento verso Fondoposte e, solo a conclusione del trasferimento, presentare richiesta di liquidazione.



CAUSALI		TASSAZIONE PER CIASCUN PERIODO DI CONTRIBUZIONE		
		Fino al 31/12/2000	DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006	DAL 01/01/2007 IN POI ⁴
B) RISCATTO cd. IMMEDIA PER CAUSE DIVERSE") PENSIONAMENTO CON MENO DI 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE AL	·	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 23%
C) RISCATTO cd. IMMEDIATO ("RISCATTO PER CAUSE DIVERSE")	DELLE PARTI (DIMISSIONI, LICENZIAMENTO, RISOLUZIONE CONSENSUALE, FINE CONTRATTI CTD PASSAGGIO A DIRIGENTE,)	Tassazione	Tassazione	Ritenuta a titolo
D) RISCATTO PARZIALE PER MEDIA DISOCCUPAZIONE		separata	ordinaria	d'imposta del 23%
DISOCCUPAZIONE NON INFERIORE AD 1 ANNO E NON SUPERIORE A 4 ANNI	□ CAUSA			Ritenuta a titolo
E) RISCATTO TOTALE PER LUNGA DISOCCUPAZIONE DISOCCUPAZIONE SUPERIORE A 4 ANNI (E PIÙ DI 5 ANNI RESIDUI ALLA PRESTAZIONE DEL REGIME OBBLIGATORIO) F) RISCATTO PARZIALE	INDIPENDENTE DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI (MOBILITÀ, FALLIMENTO, F.DO ESUBERI, CIG)	Tassazione separata	Tassazione separata	d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un
PER ACCESSO A "AMMORTIZZATORI SOCIALI"			•	massimo di 6 punti percentuali
G) RISCATTO TOTALE PER INVALIDITA' SUPERIORE AI 2/3		Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali
H) RISCATTO PER DECESSO ⁵		Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali.

⁴Si precisa che, ai fini della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9%, non è possibile far valere l'anzianità pregressa maturata presso altro fondo se non previo trasferimento della posizione a Fondoposte (Agenzia delle Entrate interpello n.901-674/2023). Qualora l'iscritto voglia beneficiare dell'agevolazione fiscale dovrà prima presentare domanda di trasferimento verso Fondoposte e, solo a conclusione del trasferimento, presentare richiesta di liquidazione.

⁵ Le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse dall'applicazione di detta imposta al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Cfr. Circolare n. 70/E del 18/12/2007 - Agenzia delle Entrate)



3.5 Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di Fondoposte, l'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:

- A) SPESE SANITARIE a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi
- B) ACQUISTO PRIMA CASA di abitazione per sé o per i figli
- C) RISTRUTTURAZIONE, manutenzione, restauro e risanamento sulla 1ª casa di abitazione propria o dei propri figli
- D) ULTERIORI ESIGENZE dell'aderente

Per verificare le condizioni e le modalità di erogazione delle Anticipazioni è possibile consultare il "**Documento sulla Anticipazioni**" disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fondooste.it

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportata:


	TASSAZIONE PER CIASCUN PERIODO DI CONTRIBUZIONE		
CAUSALI	Fino al 31/12/2000	DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006	DAL 01/01/2007 IN POI ⁶
A) SPESE SANITARIE	Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo fino ad un massimo di 6 punti percentuali.
B) ACQUISTO PRIMA CASA C) RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA D) ULTERIORI ESIGENZE			Ritenuta a titolo d'imposta del 23%

3.5.1 Reintegrazione Anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del d.lgs. n. 252/2005 in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57.

Tali somme concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

⁶ Si precisa che, ai fini della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9%, non è possibile far valere l'anzianità pregressa maturata presso altro fondo se non previo trasferimento della posizione a Fondoposte (Agenzia delle Entrate interpello n.901-674/2023). Qualora l'iscritto voglia beneficiare dell'agevolazione fiscale dovrà prima presentare domanda di trasferimento verso Fondoposte e, solo a conclusione del trasferimento, presentare richiesta di liquidazione.





Sulle somme eccedenti il limite deducibile (€ 5164,57), è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Avvertenza!: Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura. In particolare, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'aderente dovrà conservare la documentazione probatoria che sarà costituita dal prospetto di liquidazione dell'anticipazione indicante anche le relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il Fondo rilascerà all'iscritto apposita documentazione relativa al credito d'imposta spettante.

La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

I reintegri riguardanti montati riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti" se di importo eccedente il limite di deducibilità.

Tutti i dati appena richiamati possono essere consultati dal prospetto di liquidazione che viene inviato all'aderente successivamente all'erogazione dell'anticipazione.

ATTENZIONE! in caso di versamenti che eccedono il limite di deducibilità, è necessario che l'aderente indichi al fondo <u>se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro</u>, diversamente il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere fatta dall'aderente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta è riconosciuto solo per queste somme qualificate correttamente come reintegri.

La reintegrazione dell'anticipazione deve essere comunicata al Fondo con apposita modulistica reperibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo ww.fondoposte.it



Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale di seguito indicata.

- ✓ **Prestazioni erogate sotto forma di rendita:** sono assoggettate a tassazione ordinaria per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.
- ✓ **Prestazioni sotto forma di capitale:** sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento o ad altre cause e non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione ordinaria.

Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote di TFR. Analogamente nell'ipotesi in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma di rendita sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335/1995.

Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo sulla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari.

✓ Anticipazioni: sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000

Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni

Avvertenza

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, che non hanno nel frattempo riscattato la posizione hanno la facoltà di richiedere, previo trasferimento della posizione a Fondoposte, la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.